



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. L'Unione Montana del Pinerolese (nel seguito per brevità "Unione") favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo l'Unione si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Art. 2 Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il territorio dell'Unione Montana del Pinerolese.
3. Il patrocinio è concesso dal Presidente, consultata la Giunta dell'Unione, previa istruttoria da parte dei servizi competenti.

Art. 3 Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell'Unione devono:
 - o essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere "formativo";
 - o essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - o essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
 - o garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dall'Unione o da essa in precedenza patrocinate.
3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento dell'Unione in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

Art. 4 Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Unione nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio dell'Unione a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente.



Art. 5

Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, domanda all'Unione almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - o la data della manifestazione;
 - o l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - o il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - o gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - o l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti all'Unione oltre al patrocinio;
 - o ogni altra notizia utile.
3. Il Presidente — entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza — esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato in forma scritta. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'amministrazione dell'Unione verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Art. 6

Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre - in massima evidenza - su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome dell'Unione Montana del Pinerolese e la dicitura "con il patrocinio dell'Unione Montana del Pinerolese".
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con i servizi competenti dell'Unione.
3. L'utilizzo improprio del logo dell'Unione comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Art. 7

Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Art. 8

Sponsor privati

2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Unione e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione



che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

Art. 9

Responsabilità

3. La concessione del patrocinio non coinvolge l'Unione in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 10

Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Unione non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.